

S T A T U T O

DENOMINAZIONE

Art. 1 E' costituita una società per azioni denominata Società per Azioni Autostrada del Brennero, in sigla Autobrennero SpA o Autostrada del Brennero S.p.A., denominazione in lingua tedesca Brennerautobahn A.G.

SEDE

Art. 2 La Società ha sede in Trento. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, filiali, succursali, stabilimenti, uffici, agenzie, rappresentanze e in genere sedi secondarie anche in altre città o luoghi, nonché all'estero.

OGGETTO

Art. 3 La Società ha come oggetto principale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade compresa l'autostrada Brennero-Verona-Modena, ad essa già assentita in concessione, nonché di opere stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità accessorie o comunque connesse con l'attività autostradale, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di legge.

La Società potrà, inoltre, costituire o partecipare a società, che hanno per oggetto:

- a) il trasporto di merci e persone prioritariamente sull'asse del Brennero, sia su rotaia che su gomma, compresi altri sistemi di trasporto;
- b) il trasporto intermodale di merci anche tramite la realizzazione e gestione di interporti, autoporti ed altre strutture e servizi logistici prioritariamente sull'asse del Brennero;
- c) attività di studio, di ricerca, di promozione e utilizzo nel campo delle energie alternative e delle fonti rinnovabili, nonché di studio, di ricerca, di promozione e utilizzo nel campo della sicurezza stradale e ambientale, con ricadute sull'attività di trasporto;
- d) la gestione di aree di servizio, la gestione di distributori di carburanti e lubrificanti per autotrazione, il commercio all'ingrosso e al minuto di carburanti e lubrificanti per autotrazione ed attività collegate, accessorie ed integrative, markets, ristoranti, tavole calde, bar ed altri simili esercizi, ed in genere ogni attività commerciale compresa o connessa con le predette gestioni ed esercitata in via prevalente al servizio dell'attività autostradale.

Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte anche attraverso la partecipazione in raggruppamenti, consorzi, fondazioni o Società.

Fermo il carattere prevalente delle attività di cui sopra, la Società potrà altresì operare all'estero, direttamente o attraverso società, consorzi e/o imprese partecipate, per la progettazione e realizzazione di opere stradali e di opere infrastrutturali, accessorie o connesse con l'attività

autostradale, o comunque funzionali allo sviluppo del trasporto, anche intermodale, nonché con le ulteriori attività di cui al presente articolo, in quanto compatibili.

La società potrà svolgere tutte le attività ispettive, accreditate ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e s.m.i. e/o ad altre norme similari nazionali e non, aggiuntive e/o modificative. Tali attività ispettive, intese come esame di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto e la verifica a specifiche conformità, sono esercitate nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere stradali e di opere infrastrutturali ed edili, accessorie o connesse con l'attività autostradale, o comunque funzionali allo sviluppo del trasporto, anche intermodale, nonché delle ulteriori attività di cui al presente articolo, in quanto compatibili. In relazione ad esse la Società conduce le proprie attività in pieno rispetto delle esigenze di indipendenza ed imparzialità.

Le attività d'impresa diverse da quella principale, nonché da quelle accessorie o strumentali ausiliarie del servizio autostradale, possono essere svolte attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale; potrà inoltre partecipare ad altre società od Enti aventi scopo analogo.

Per la costruzione e per l'esercizio dell'autostrada e delle opere e servizi connessi deve essere salvaguardato l'impiego, nei limiti dell'offerta locale, di elementi della rispettiva provincia (impiegati, operai, esercenti), osservando altresì per la Provincia di Bolzano, sempre nei limiti dell'offerta locale, il rapporto di gruppi etnici.

DURATA

Art. 4 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2038, salvo proroghe.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 Il capitale sociale è determinato in Euro 55.472.175 (cinquantacinquemilioni quattrocento settantadue milacentosettantacinque) rappresentato da n. 1.534.500 (un milione cinquecento trentaquattromilacinquecento) azioni da Euro 36,15 (trentasei virgola quindici) cadauna di cui n. 921.010 (novecentoventunomila dieci) nominative intestate e trasferibili solo tra Enti Pubblici e n. 613.490 (seicentotredicimilaquattrocentonovanta) nominative liberamente trasferibili.

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte in relazione alle necessità finanziarie della Società.

Art. 6 Ogni azione è indivisibile e la Società non riconosce

quale proprietario delle azioni che l'intestatario di esse. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune; se questo non sia stato nominato le comunicazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono, a termine di legge, efficaci nei confronti di tutti.

Le 921.010 (novecentoventunomila dieci) azioni intestate agli Enti Pubblici non potranno essere trasferite ad Enti che non siano già Soci se non con il consenso del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà concederlo soltanto in modo da garantire che gli Enti Pubblici partecipanti alla Società mantengano, per tutta la durata della concessione dell'esercizio dell'Autostrada del Brennero, la piena ed effettiva disponibilità di almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale azionario, quali che siano gli aumenti del capitale stesso che potranno essere via via deliberati. Qualora il consenso del Consiglio di Amministrazione venisse negato, le azioni del socio alienante potranno essere acquistate dagli Enti Pubblici soci, o dalla Società. Pertanto, le azioni del socio alienante dovranno, dalla Società, essere offerte agli altri Enti pubblici in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta e ciascun Ente pubblico socio che accetti l'offerta, qualora ne faccia contestuale richiesta, avrà diritto di acquistare le azioni rimaste inoperte che verranno ripartite fra gli Enti pubblici soci che si saranno avvalsi di tale diritto in proporzione alle azioni da ciascuno possedute. Per l'accettazione dell'offerta dovrà essere dato un termine non inferiore a 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'offerta inviata dalla Società. Qualora gli Enti pubblici soci non acquistino in tutto o in parte le azioni offerte in vendita, la facoltà di acquisto potrà essere esercitata dalla Società nel rispetto delle condizioni richieste dalla legge per l'acquisto di azioni proprie. In ogni caso il corrispettivo dell'acquisto sarà determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 ter Codice Civile. Per le azioni per le quali non venga esercitata la facoltà di acquisto entro 180 giorni dal diniego del consenso da parte del Consiglio di Amministrazione, il socio alienante avrà diritto di recedere dalla Società ottenendo la liquidazione delle azioni a termine di legge.

Art. 7 Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 8 Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni anche godenti di diritti diversi a norma di legge.

Spetta unicamente all'assemblea la competenza a stabilire i termini, le condizioni, le modalità e l'importo dell'aumento del capitale sociale.

Restano ferme le proporzioni stabilite dall'art. 6 tra le azioni necessariamente nominative, intestate agli Enti

Pubblici e le altre liberamente negoziabili.

OBBLIGAZIONI

Art. 9 L'assemblea straordinaria delibera sull'emissione di obbligazioni, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 10 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria vengono convocate con lettera raccomandata a.r., la quale dovrà pervenire ai soci almeno 8 giorni prima della corrispondente assemblea.

Trovano in ogni caso applicazione il 4° e 5° comma dell'art. 2366 c.c.

Nella stessa lettera di convocazione può essere fissata per altro giorno la seconda, nonché una ulteriore adunanza qualora la precedente andasse deserta.

Art. 11 Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che siano legittimati all'esercizio del diritto di voto ai sensi di legge. Gli azionisti che non siano già iscritti nel libro dei soci dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale almeno il giorno precedente dell'assemblea.

Art. 12 Ogni socio che abbia il diritto di intervenire alle adunanze assembleari può farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona, mediante anche semplice delega scritta.

La rappresentanza, ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile, non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 13 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche non socio e, se del caso, due scrutatori fra i Soci; quando il verbale è redatto da un notaio, questi funge anche da Segretario.

Art. 14 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti di cui all'articolo 2364 c.c. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, la convocazione può avvenire entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della

dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra per la trattazione degli oggetti ad essa demandati.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, salvo che si tratti di argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 15 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per procura, rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed altresì la metà del capitale, necessariamente nominativo, ed intestato agli Enti Pubblici. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia la parte di capitale rappresentato in proprio o per procura dai Soci intervenuti, a condizione che delle azioni presenti o rappresentate, almeno il 60% (sessanta per cento) sia intestato agli Enti Pubblici.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti. L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per procura, più della metà del capitale sociale ed almeno la metà del capitale necessariamente nominativo ed intestato agli Enti Pubblici, indicato all'articolo 5. In seconda convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio o per procura, più del terzo del capitale stesso, e non meno della metà del capitale necessariamente nominativo ed intestato agli Enti Pubblici, indicato all'articolo 5, salvo sempre le disposizioni di legge inderogabili. In ogni caso, per le modificazioni dello Statuto sociale, occorre il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, di cui non meno di due terzi del capitale nominativo intestato agli Enti Pubblici.

Art. 16 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) fino a un numero massimo di 14 (quattordici) membri eletti dall'Assemblea con le modalità di seguito indicate. L'Assemblea prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero. Tutti gli Amministratori sono eletti sulla base di liste di candidati presentate dai Soci. Ogni lista dovrà avere tra i presentatori

Soci che da soli o assieme ad altri siano portatori di una partecipazione di almeno il 6% (sei per cento) del capitale sociale costituita da azioni aventi diritto di voto.

Le liste potranno contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Consiglieri previsto dal 1° comma e non inferiore a 3 (tre).

Ciascuna lista deve contenere a pena di irricevibilità:

- * l'indicazione del nominativo del Socio o dei Soci presentatori della lista con il numero delle azioni aventi diritto al voto dagli stessi detenute;

- * l'indicazione del nominativo di candidati in numero conforme a quanto previsto dal comma precedente;

- * l'indicazione di candidati tale che sia rispettato l'equilibrio fra generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore;

- * l'attribuzione a ciascun candidato, di un numero progressivo.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'assemblea per consentire al Consiglio di Amministrazione di verificarne la regolarità.

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal penultimo e dall'ultimo comma del presente articolo.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista.

Ogni Socio può votare una sola lista.

A ciascun candidato in ogni lista verrà attribuito un numero di preferenze pari al quoziente determinato dividendo il numero complessivo dei voti ottenuti dalla lista cui il candidato appartiene ed il numero progressivo attribuitogli sulla lista. I quozienti così determinati per ciascun candidato delle diverse liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti i candidati, nel numero fissato dall'Assemblea, che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà nominato quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente e gli stessi voti sarà nominato il candidato più anziano di età.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, gli ultimi della graduatoria del genere più rappresentato, che risulterebbero eletti sulla base delle regole suindicate,

dovranno essere sostituiti, nella misura necessaria ad ottemperare al requisito di legge, dai candidati della stessa lista appartenenti al genere meno rappresentato immediatamente successivi nella graduatoria di cui al comma 8° di questo articolo.

In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista cui spetterebbe la nomina, la sostituzione avverrà con il candidato del genere meno rappresentato di altra lista che risulti immediatamente successivo nella graduatoria di cui al comma 8° di questo articolo.

Ove, per una qualsiasi ragione, gli Amministratori non vengano, in tutto o in parte, nominati con il procedimento di cui ai precedenti commi, l'Assemblea vi provvede, deliberando con le maggioranze di legge nel rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono comunque rieleggibili.

Potranno essere nominati Amministratori anche non Soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche dall'art. 5, D.M. 18 marzo 1998, n. 161 e sono soggetti alle cause di sospensione dalla carica di cui all'art. 6 dello stesso Decreto Ministeriale. Essi, inoltre, devono avere maturato una significativa esperienza attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche o private;
- b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie attinenti o comunque funzionali all'oggetto della Società;
- c) funzioni amministrative o dirigenziali o cariche elettive in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore in cui opera la Società o che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie o di progetti urbanistici o di pianificazione infrastrutturale.

Almeno 2 (due) amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza, stabiliti dall'art. 148, comma 3°, lett. b) e c), D.Lgs. 24/2/1998, n. 58.

Art. 18 Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione nei modi stabiliti dall'art. 2386 del c.c. e nel rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ove si verificasse l'ipotesi prevista dal primo comma dello stesso art. 2386 del c.c. il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla cooptazione nominando il primo dei non eletti

o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, il successivo, della lista di appartenenza dell'amministratore cessato, rispettando l'equilibrio tra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Qualora tale successione non risulti possibile, spetterà al Consiglio di Amministrazione decidere in merito alla cooptazione.

Art. 19 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci scegliendolo tra i Consiglieri di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendoli nel proprio seno:

* 1 (uno) Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento;

* 1 (uno) Amministratore Delegato, a cui saranno attribuiti deleghe e poteri determinati nell'oggetto e nel tempo.

Nomina pure un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.

Art. 20 Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede della Società o in altro luogo tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 3 (tre) dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma, o telefax o posta elettronica, contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione, nonché gli argomenti che devono essere trattati, da spedire almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza con telefax oppure posta elettronica, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

Della convocazione viene, nello stesso termine, dato avviso ai Sindaci effettivi.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di tele-comunicazione (teleconferenza o audio/video conferenza), a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire nella discussione in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti predisposti per l'adunanza. Verificandosi queste condizioni, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario per la redazione e la sottoscrizione del verbale.

Art. 21 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 22 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e

dal Segretario.

Art. 23 Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso annuo che sarà stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina in un importo globale per l'intero Consiglio e a valere per l'intero triennio di durata della carica, con l'osservanza dei limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali applicabili, relative al contenimento della spesa per l'organizzazione delle Società a controllo pubblico.

Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri di tale eventuale compenso.

Art. 24 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

È tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per la costituzione, con l'utilizzo di risorse proprie della Società, di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

Pertanto il Consiglio ha, tra l'altro, competenza e facoltà di transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge; acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre Società costituite o costituende, assumere partecipazioni od interessenze, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni e annotamenti ipotecari e riduzioni di ipoteca, anche senza decurtazioni del capitale garantito, rinunciare a ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e Mobiliari da responsabilità, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato; nominare e revocare i Direttori Generali, Direttori, Procuratori ed in genere tutti gli impiegati ed agenti, fissandone la retribuzione ed i compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili e le eventuali cauzioni; nominare delegati o mandatari; compilare i regolamenti per la gestione e il funzionamento dell'autostrada e dei vari organi e servizi della Società; consentire i disciplinari e le condizioni delle concessioni di qualsivoglia autorità od Ente, e tutto ciò con dichiarazione che tale numerazione di poteri, soltanto esemplificativa, non limita in alcun modo la più ampia e generale determinazione degli stessi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 25 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri, determinati nell'oggetto e nel tempo, al Presidente, all'Amministratore Delegato, ad uno o più dei suoi membri, a Direttori e Procuratori, determinando le eventuali

retribuzioni.

Art. 26 Il Consiglio nominerà nel suo seno un Comitato Esecutivo di 5 (cinque) membri, fra cui il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato, determinandone i poteri e gli eventuali compensi da prelevarsi sulle somme messe a disposizione del Consiglio ai sensi dell'art. 23.

Le adunanze del Comitato Esecutivo possono tenersi anche mediante mezzi di tele-comunicazione (teleconferenza o audio/video conferenza), a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire nella discussione in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti predisposti per l'adunanza. Verificandosi queste condizioni, l'adunanza del Comitato Esecutivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario per la redazione e la sottoscrizione del verbale.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 27 La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua vece, al Vice Presidente.

Il Consiglio ha la facoltà di conferire l'uso della firma sociale, di fronte a terzi e in giudizio, nei limiti da esso ritenuti opportuni, anche all'Amministratore Delegato ai Dirigenti, ai Procuratori ed anche a terzi.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28 Il Collegio Sindacale è composto di cinque Sindaci effettivi e di due supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

A norma dell'art. 3 della Legge 28 aprile 1971 n. 287 è riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nomina del Presidente del Collegio Sindacale ed al concedente della concessione quella di un Sindaco effettivo.

I rimanenti tre Sindaci effettivi, uno dei quali designato dalla Regione Trentino Alto Adige, ed i due supplenti vengono nominati dall'Assemblea.

Un sindaco effettivo ed uno supplente verranno scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

La retribuzione annuale dei Sindaci effettivi è determinata

dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ai Sindaci spetta anche il rimborso delle spese sostenute per ragioni della loro carica.

Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi necessario, le riunioni del Collegio Sindacale possono eccezionalmente tenersi mediante audio/video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire nella discussione in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti predisposti per l'adunanza.

Verificandosi queste condizioni, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 29 Con decorrenza dall'esercizio di entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la revisione legale dei conti verrà affidata ad una società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico alla società di revisione è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'Assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 30 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio e, qualora ve ne siano i presupposti, del bilancio consolidato.

Art. 31 Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno così ripartiti:

* il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;

* il residuo a disposizione dell'Assemblea.

DIVIDENDI

Art. 32 Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione, entro il termine che verrà annualmente fissato dall'Assemblea ordinaria. I dividendi non riscossi entro il quinquennio, dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società con loro diretta appostazione a riserva.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 33 Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, si procederà alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea la quale ne determinerà le attribuzioni, i

poteri ed i compensi.

L'attivo netto di liquidazione sarà ripartito fra le azioni, fatta eccezione di quanto dovrà essere gratuitamente devoluto allo Stato a norma di Legge e delle singole convenzioni ed alle epoche da essa fissate.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 Per ogni e qualsiasi vertenza fra i Soci e la Società, la Società e gli Amministratori e Sindaci, ed i Soci fra loro, resta convenuta la competenza del Tribunale di Trento.

Art. 35 Per quanto non è disposto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti.

Trento, 30 aprile 2013

F.to: Walter Pardatscher

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)